

**CALENDARIO RAGIONATO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE PRINCIPALI DICHIARAZIONI FISCALI CON
SCADENZA NELL'ANNO 2010 (e relativi versamenti)
(Escluso Mod. 730)**

a cura del Dott. Giuseppe Zambon



Edizione aggiornata al 28 febbraio 2010

INDICE DELLA DISPENSA

<u>TERMINI FISSI</u>	p.	3
• La dichiarazione ICI	p.	9
<u>TERMINI MOBILI</u>	p.	10
<u>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTI</u>	p.	12
<u>MODALITA' DI VERSAMENTO</u>	p.	14
<u>TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO E DEL 1^ ACCONTO (Esclusi ICI e IVA periodica)</u>	p.	15
<u>ALTRI VERSAMENTI PER ACCONTI E SALDI DI IMPOSTE DIRETTE, I.C.I. E I.V.A. (esclusa periodica)</u>	p.	16
<u>LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA anno 2010 e relativi versamenti</u>	p.	19
<u>RIMBORSO E/O UTILIZZO DEL CREDITO IVA INFRANNUALE</u>	p.	19
• Novità compensazioni I.V.A. dal 2010	p.	19
<u>TRASMISSIONE LETTERE DI INTENTO CLIENTI ESPORTATORI ABITUALI</u>	p.	20
<u>TRASMISSIONE FACOLTATIVA DEI CORRISPETTIVI RISCOSSI – GDO</u>	p.	20
<u>ELENCHI INTRASTAT SCADENTI NEL 2010</u>	p.	21
<u>ANNOTAZIONI FINALI GENERALI E COMUNI</u>	p.	24

Tutte le novità 2010 sono state evidenziate per una più rapida ricerca.

TUTTI I TERMINI INDICATI NELLO SCADENZARIO (salvo diversa specifica indicazione) SONO QUELLI DI INVIO TELEMATICO E CORRISPONDONO SEMPRE AL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI.

La dispensa ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni.

TERMINI FISSI

28/02/2010

Comunicazione forniture stampati fiscali Telematico obbligatorio

Trasmissione dei **riepiloghi forniture stampati fiscali** da parte delle tipografie autorizzate alla stampa e dei soggetti autorizzati alla rivendita, relativamente alle forniture effettuate nel 2009.

28/02/2010

Presentazione comunicazione annuale IVA. Telematico obbligatorio

A partire dal periodo d'imposta 2002 è stato istituito, in luogo delle dichiarazioni periodiche, l'obbligo di presentare una **comunicazione sintetica annuale** entro il mese di febbraio dell'anno solare successivo anche in assenza di operazioni imponibili. Non ha natura dichiarativa e quindi non è finalizzata a determinare l'imposta dovuta dal contribuente, ma è necessaria per poter ottemperare al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro delle U.E. deve versare al bilancio comunitario.

Sono esonerati:

- Ditte individuali e professionisti con volume d'affari **fino a € 25.000,00 (importo così modificato dall'Art. 10, D.L. 78/2009)**;
- Contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno cui si riferisce la comunicazione; *(per la casistica vedi elenco nella sezione relativa al versamento dell'acconto IVA)*.
- Soggetti che effettuano solo operazioni esenti o hanno optato per l'esonero da adempimenti dell'art. 36-bis, ancorché debbano presentare la dichiarazione IVA per la rettifica della detrazione o per denunciare l'acquisto di oro o argento con il metodo del reverse-charge;
- Tutti i soggetti elencati nell'art. 74 del T.U.I.R.: organi e amministrazioni dello Stato, enti locali e loro consorzi, enti pubblici con funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le A.S.L.;
- Soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
- Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA in forma separata (*modello "ordinario" obbligatorio*) entro il 28 febbraio, sia per obbligo in quanto non ammessi ad UNICO, sia per scelta allo scopo di poter anticipare la compensazione "orizzontale" (*esterna*) di crediti IVA superiori a 10.000 euro. **(Art. 10, D.L. 78/2009)**

31/03/2010

Scadenza relativa alla sola presentazione telematica essendo scaduta il 31.12.2009 la presentazione cartacea

EREDI per dichiarare (**entro sei mesi**) i redditi e le variazioni ICI anno 2008 delle persone decedute tra il 21.02.2009 e il 30.09.2009, che non vi avessero già autonomamente provveduto (**utilizzare il Modello UNICO/PF 2009**).

30/04/2010

**Comunicazione compensi strutture sanitarie private
Telematico obbligatorio**

Trasmissione da parte delle “**strutture sanitarie private**” (cliniche, case di cura, ecc.) della **comunicazione dei compensi** complessivamente riscossi, quali soggetti obbligati in nome e per conto di ciascun percipiente che abbia effettuato prestazioni di lavoro autonomo **mediche, paramediche, veterinarie**, all'interno della struttura concessa in uso a qualsiasi titolo. Il modello deve essere inviato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per il 2009 dovranno essere comunicati i **compensi riscossi** tra il **01.01.2009 e il 31.12.2009**. Eventuali comunicazioni **sostitutive, correttive o integrative** devono comunque essere presentate entro la scadenza del **30.04.2010**.

30/06/2010

**Presentazione SOLO CARTACEA del modello UNICO/PF e
UNICO MINI/PF 2010**

Soggetti che, non potendo presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione, possono presentare il mod. UNICO/PF o UNICO MINI/PF cartaceo, ma **SOLO PRESSO GLI UFFICI POSTALI**; *(la possibilità generalizzata di presentazione cartacea del mod. UNICO in Banca o Posta per i soggetti persone fisiche, che non dichiarano redditi di impresa, di lavoro autonomo o di partecipazione (anche in srl trasparenti) e non siano produttori agricoli, è stata soppressa dalla Finanziaria 2008 con decorrenza dai redditi 2007)*

- Dichiarazione ICI di tutti i soggetti precedentemente individuati, per le variazioni intervenute nel 2009; *(vedi nota nei termini fissi)* **(Non telematico)**

31/07/2010

**Trasmissione delle Certificazioni rilasciate dai sostituti
d'imposta (c.d. Mod. 770/2010 Semplificato)
Telematico obbligatorio**

La nuova scadenza del 31 luglio è stata disposta IN VIA DEFINITIVA dal D.L. 207/2008 (milleproroghe) in sede di conversione

La Legge Finanziaria 2008 aveva stabilito che a partire dal mese di gennaio 2009 i dati fiscali delle retribuzioni dovevano essere trasmessi mediante dichiarazione mensile da presentare entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Il provvedimento ha conosciuto una prima proroga da gennaio 2009 al gennaio 2010. **Ora, secondo quanto annunciato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate al 7° Congresso dei Consulenti del lavoro, è prevista una sperimentazione per il 2010 al fine di traghettare l'entrata in vigore dal 2011.** La nuova dichiarazione mensile dovrà sostituire il modello annuale 770/semplicato per la parte del lavoro dipendente e utilizzerà il canale Inps dedicato agli Uniemens.

- **Obbligatoria per tutti i sostituti d'imposta** (comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo e **dal 2008 anche i trust residenti**) che hanno operato nel 2009 ritenute sui redditi a norma degli artt. 23, 24, 25, 25bis e 29 del D.P.R. 600/73 *(redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione (con separata indicazione di quelle maturate dal 01.01.2007), redditi di lavoro autonomo, provvigioni, prestazioni di servizi rese ai condomini, e redditi diversi tra cui anche i compensi derivanti dagli obblighi di fare, non fare o*

permettere), nonché corrisposto compensi soggetti a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP (*e sue gestioni amministrative*) e all'IPOST e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL, e/o hanno prestato assistenza fiscale nel 2009 per il periodo d'imposta 2008 sia in proprio, sia dopo aver ricevuto il mod. 730/4 da parte di un C.A.F.; **il curatore fallimentare e il commissario liquidatore** assumono la veste di **sostituto d'imposta** e sono quindi tenuti a tutti gli obblighi conseguenti di ritenuta e di certificazione, con rilascio quindi anche del modello CUD, e presentazione della relativa dichiarazione mod. 770 semplificato.

- **Non è trasmissibile con il mod. UNICO/2010.**
- **Nel 2008 è stato reintrodotta il quadro SS** con i dati riassuntivi delle ritenute IRPEF operate, di quelle sospese, delle addizionali trattenute in qualità di sostituto d'imposta o in assistenza fiscale e dei relativi versamenti.
- **Dal 2009 notiamo lo sdoppiamento del quadro ST** in due sezioni: una riferita all'Erario, l'altra alle regioni per l'addizionale **e l'aggiunta del quadro SV** per il riepilogo di ritenute e versamenti dell'addizionale comunale. **Modificato anche il quadro SX** per accogliere le nuove tipologie di compensazioni
- **I quadri riepilogativi ST, SV e SX** possono essere trasmessi con il mod. 770/2010 Semplificato solo se il contribuente non ha effettuato compensazioni verticali (interne) con le ritenute riepilogate nel mod. 770/2010 Ordinario (qualora dovuto) da presentarsi anch'esso entro il 31/07/2010 (*non rilevano eventuali compensazioni orizzontali "esterne" effettuate tramite il mod. F24*).
- **E' scomponibile in DUE parti** che possono essere predisposte, quindi, da più soggetti diversi da quello che invierà l'eventuale mod. 770/2010 Ordinario. Le parti suddivise dovranno contenere entrambe il frontespizio; una parte poi dovrà contenere i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità di fine rapporto, le prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i dati dell'assistenza fiscale, mentre l'altra parte dovrà contenere solamente i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi. I quadri riepilogativi **ST** e **SX**, se non vige l'obbligo di allegarli al mod. 770/2010 Ordinario (*a causa di compensazioni verticali "interne" tra Ordinario e Semplificato*), potranno essere allegati, anche separatamente, alla parte del mod. 770/2010 Semplificato alla quale si riferiscono le ritenute riepilogate, solo se non sono state effettuate compensazioni verticali **"interne"** fra i tributi riepilogati nei modelli separati. (*non rilevano eventuali compensazioni "esterne" effettuate tramite il mod. F24*).

31/07/2010

Dichiarazione mod. 770/2010 Ordinario Telematico obbligatorio

- **Obbligatoria per tutti i sostituti d'imposta** (comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo e **dal 2008 anche i trust residenti**), gli intermediari e gli altri soggetti obbligati alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi degli artt. 6, c. 2, e 10, c. 1, del D.Lgs. 461/97 riferite al capital gain, che hanno operato nel 2009 ritenute sui redditi e sulle plusvalenze, diverse da quelle da dichiararsi con il mod. 770/2010 Semplificato (*dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale e operazioni di natura finanziaria*), nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio; **il curatore fallimentare e il commissario liquidatore** assumono la veste di **sostituto d'imposta** e sono quindi tenuti a tutti gli obblighi conseguenti di ritenuta, di certificazione e presentazione della relativa dichiarazione mod. 770 ordinario relativamente alle ritenute operate sulle somme corrisposte in sede di riparto.

- **Nel 2008 E' stato reintrodotta il quadro SS** con i dati riassuntivi delle ritenute operate, sospese, d'acconto, d'imposta, ecc. indicate nei vari quadri che compongono il modello.
- **Dal 2009 notiamo lo sdoppiamento del quadro ST** in due sezioni: una riferita all'Erario, l'altra alle regioni per l'addizionale **e l'aggiunta del quadro SV** per il riepilogo di ritenute e versamenti dell'addizionale comunale. **Modificato anche il quadro SX** per accogliere le nuove tipologie di compensazioni.
- Deve contenere **i quadri ST, SV e SX** riepilogativi delle ritenute relative alle somme erogate e dichiarate con il modello ordinario, mentre quelle relative ai compensi eventualmente dichiarati con il mod. 770/2010 Semplificato, vanno obbligatoriamente indicate solo se sono state effettuate compensazioni verticali **"interne"** di ritenute riepilogate nei due diversi modelli, altrimenti possono essere allegati allo stesso modello 770/2010 Semplificato (*non rilevano le eventuali compensazioni orizzontali "esterne" effettuate con il mod. F24*).
- Una particolare sezione nei **quadri ST e SX** è stata prevista per inserire i dati dei versamenti effettuati dagli intermediari in relazione allo **"Scudo fiscale"**
- **Non è trasmissibile con il mod. UNICO/2010.**
- **Non è scomponibile in più parti** e può essere inviato da soggetto diverso da quello/i che ha/hanno inviato il mod. 770/2010 Semplificato.

30/09/2010

Dichiarazione IVA/2010 autonoma (Non è utilizzabile il Mod. IVA BASE/2010) - Presentazione possibile dal 01.02.2010 - Telematico obbligatorio:

(Per la casistica di esonero dalla dichiarazione IVA vedi elenco nella sezione relativa al versamento dell'acconto IVA) **Attenzione: eventuale versamento a saldo entro il 16/03/2010** (Vedi la sezione "Termini di versamento")

La nuova scadenza del 30 settembre è stata disposta IN VIA DEFINITIVA dal D.L. 207/2008 (milleproroghe) in sede di conversione

a) OBBLIGATORIA: SOGGETTI NON AMMESSI ALL'UNICO

- Contribuenti (*escluse persone fisiche anche se poste in liquidazione nel 2009 (Ris. 31/E 2009)*) con **esercizio non coincidente con l'anno solare** (in quanto a cavallo di più esercizi) o inferiore all'anno **e non in corso** al 31.12.2009, anche se presenta la dichiarazione l'avente causa nelle trasformazioni sostanziali soggettive (incorporazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) che prevedono l'estinzione del soggetto dante causa;
- Venditori **"porta a porta"** ed altri eventuali soggetti con ritenuta di imposta che, non avendo altri redditi da dichiarare, non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP;
- **Rappresentanti fiscali** di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia per la dichiarazione dei loro rappresentati e **soggetti non residenti** identificati direttamente sulla ex art. 35-ter DPR 633/72;
- **Curatori fallimentari** per i soggetti falliti e **commissari liquidatori** per i soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, se la nomina è avvenuta nel corso del 2009 *ed entro il 31.03.2009; (vedi 1^ termine mobile)*;

- **Società controllanti e controllate** che hanno utilizzato la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ex art. 73 D.P.R. 633/72, anche per periodi inferiori all'anno, anche se presenta la dichiarazione l'avente causa nelle trasformazioni sostanziali soggettive (incorporazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.);

b) FACOLTATIVA: SOGGETTI CON CREDITO IVA ANNUALE

- Contribuenti che, **chiudendo la dichiarazione annuale IVA a credito**, intendono presentare separatamente la stessa allo scopo di poter effettuare la **compensazione** in via orizzontale "**esterna**" del credito **IVA superiore a 10.000 euro** senza attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione di UNICO/2010 (**Art. 10, D.L. 78/2009**).

30/09/2010

**Dichiarazioni di società di persone e di persone fisiche
Presentazione possibile dal 01.05.2010**

Telematico obbligatorio -

Rimborsi IVA e dichiarazione ICI: solo cartaceo

La possibilità di presentazione cartacea del mod. UNICO in Banca o Posta, è stata soppressa dalla Finanziaria 2008 (con decorrenza dai redditi 2007) con la sola eccezione per coloro che non potendo presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione potranno presentare il mod. UNICO/PF o UNICO MINI/PF 2010 cartaceo, ma SOLO PRESSO GLI UFFICI POSTALI, ed entro il 30 GIUGNO 2010 (vedi scadenza).

Le persone fisiche NON titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo se inviano il mod. UNICO/PF 2010 dall'estero utilizzano la raccomandata postale o sistema equivalente avente data certa entro il 31 LUGLIO 2010.

La nuova scadenza del 30 settembre è stata disposta IN VIA DEFINITIVA dal D.L. 207/2008 (milleproroghe) in sede di conversione (L.14/2009 - G.U. n. 49 del 28.02.2009

***** DICHIARAZIONE IRAP - NOVITA' dal 2009*****

Con la Finanziaria 2008 era stato stabilito che la dichiarazione IRAP dal 2009 (redditi 2008) sarebbe uscita dal modello UNICO dovendo diventare, a tutti gli effetti, un'imposta regionale. Era previsto che dovesse essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma. Era prevista anche l'emanazione di un decreto di natura regolamentare del MEF (da emanarsi entro il 31.03.2008) che doveva stabilire termini e modalità di presentazione. Il decreto è stato emanato, con quasi sei mesi di ritardo, in data 11.09.2008 e ha stabilito che il nuovo modello IRAP autonomo debba essere inviato anch'esso all'Agenzia Entrate (separatamente da UNICO), che provvederà ad inoltrarlo a Regioni e Province autonome.

Il modello è uno solo contenente 5 quadri (IQ-IP-IC-IE-IK), uno per ogni tipologia di contribuente, e due quadri (IR-IS) per i riepiloghi regionali e le deduzioni.

***** DICHIARAZIONE IVA - NOVITA' dal 2010*****

A partire dal 2010 (periodo d'imposta 2009) per i soli soggetti che ne possiedono i requisiti, sarà possibile allegare al Mod. UNICO un modulo per l'IVA annuale semplificato denominato "IVA BASE" in luogo del modello "ordinario"; tale modello deve essere necessariamente allegato al Mod. UNICO e non può, quindi, essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA annuale separata.

- **Mod. UNICO/PF, UNICO MINI/PF e UNICO/SP 2010:** periodo normale d'imposta. Il **Mod. UNICO/PF 2010** deve essere presentato anche per le **imprese individuali poste in liquidazione** nel 2009 e deve contenere tutti i redditi percepiti nel periodo d'imposta 2009 (*frazione esercizio ante liquidazione, quadro RF; frazione esercizio post liquidazione e anni successivi entro il triennio, quadro RM*) e la dichiarazione IVA 2009 con il calcolo delle imposte cumulative per tutto l'anno solare (*Ris. 31/E del 04.02.2009*);
- **Dichiarazione IRAP/2010** (*invio separato*): periodo normale d'imposta (**non più compresa in UNICO - vedi precedente riquadro novità**);
- **Società di persone per scioglimenti** senza preventiva messa in liquidazione rogitati tra il 01.01.2009 e il 31.12.2009 e per quelli generati, nello stesso periodo, dalla mancata ricostituzione nei sei mesi della pluralità dei soci, indipendentemente dalla durata del periodo d'imposta;
- **Società di persone poste in liquidazione** per la frazione residua dell'esercizio successivo alla messa in liquidazione e per gli esercizi successivi nelle liquidazioni che non eccedono i tre anni (**codice carica 8**);
- **Mod. UNICO/PF 2010 contenente il solo quadro RF dell'impresa individuale posta in liquidazione** nel 2009, per la frazione residua dell'esercizio successivo alla messa in liquidazione e per gli esercizi successivi nelle liquidazioni che non eccedono i tre anni (**codice carica 8**) (*Ris. 31/E del 04.02.2009*);
- **Mod. VR/2010** per la richiesta di rimborsi IVA da presentare **all'Agente della riscossione per qualunque soggetto d'imposta. Presentazione possibile solo in modalità cartacea a partire dal 01.02.2010**;
- **Curatori di eredità giacenti e amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva in favore di nascituri non ancora concepiti**, per le dichiarazioni dei redditi derivanti dai cespiti ereditari relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello antecedente la cessazione delle funzioni stesse (qualora il chiamato all'eredità sia persona fisica o soggetto non noto) (**vedi anche terzo termine mobile**);
- **UNICO/PF 2010** presentato dagli eredi per contribuenti deceduti nel corso dell'anno 2009 ed entro il 20.02.2010;
- Dichiarazione **ICI** di tutti i soggetti precedentemente individuati, per le variazioni intervenute nel 2009; (**Non telematico**) (***vedi nota**);
- Quadro **RT** (plusvalenze su cessione di partecipazioni sociali) e modulo **RW** (investimenti e attività finanziarie all'estero) del **Mod. UNICO/PF 2010** da parte di contribuenti che hanno compilato il mod. 730/2010 o non sono tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi;

- Quadro **AC** del **Mod. UNICO/PF 2010**, relativo all'elenco dei fornitori, da parte degli amministratori di condominio in carica al 31.12.2009 che non sono obbligati alla compilazione della dichiarazione dei redditi o che hanno compilato il mod. 730/2010;

31/12/2010

Scadenza relativa alla sola PRESENTAZIONE CARTACEA

La possibilità di presentazione cartacea del mod. UNICO in Banca o Posta, è stata soppressa dalla Finanziaria 2008 (con decorrenza dai redditi 2007) con la sola eccezione per coloro che non potendo presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione potranno presentare il mod. UNICO/PF o UNICO MINI/PF 2010 cartaceo, ma SOLO PRESSO GLI UFFICI POSTALI, ed entro il **30 GIUGNO 2010.**

- **EREDI** per dichiarare (**entro sei mesi**) i redditi e le variazioni ICI anno 2009 delle persone decedute tra il 21.02.2010 e il 30.06.2010, che non vi avessero già autonomamente provveduto (**NON è utilizzabile il mod. UNICO MINI/PF**)

LA DICHIARAZIONE I.C.I.

(Presentazione residuale)

***) Le istruzioni alla dichiarazione ICI, approvate con decreto ministeriale, recitano letteralmente: "La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi". ***Si ricorda che il 30 SETTEMBRE dovrebbe essere il termine stabilito anche per chi presenta il mod. 730 - Secondo l'Agenzia, invece, il termine sarebbe (per il 2010) il 30 GIUGNO in quanto scadenza dell'invio telematico del Mod. 730 all'Agenzia Entrate da parte di CAF e professionisti abilitati, come da risposta ad una videoconferenza del gennaio 2007, che però non è mai stata trascritta in una circolare.**

*****ATTENZIONE*** Con decreto 23.04.2008 in sede di approvazione del modello, veniva riconosciuta ai comuni la facoltà di stabilire autonomamente con regolamento la scadenza per la presentazione della dichiarazione ICI, svincolata da quella della dichiarazione dei redditi.**

In data 18.12.2007, in ritardo di un anno sulla tabella di marcia, il Direttore dell'Agenzia del Territorio ha varato il provvedimento che accerta l'effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali.

A partire dal 2008, quindi, non si deve più presentare, nella maggior parte dei casi, la dichiarazione ai fini ICI con la sola eccezione della presentazione per la **richiesta di riduzioni o agevolazioni previste per legge (quali ad. es. la detrazione per la prima casa o per fabbricati inagibili o inabitabili) e qualora le variazioni dipendano da atti non trasmissibili telematicamente con la disciplina del modello unico informatico (**MUI**), quali le **vulture di intestazioni** o il **valore delle aree edificabili**.**

Si ricorda che la **comunicazione di variazione ai fini ICI**, in seguito all'**abrogazione** avvenuta con la Legge Finanziaria 2007 **della norma che la istituiva**, non era più adottabile già nel 2007 dai quei comuni che ancora non l'avevano introdotta, e, se già introdotta, è stata resa inefficace con decorrenza successiva all'emanazione del decreto del Territorio.

La "**banca dati catastale**" sarebbe dovuta essere operativa dal 30.12.2006 (come da Circolare 7/06 del Territorio), ma, di fatto, mancava ancora il provvedimento direttoriale dell'Agenzia del Territorio che doveva accertare l'effettiva fruizione e circolazione dei dati catastali (D.Lgs. 82/05), per l'emanazione del quale serviva un decreto del Territorio di concerto con un all'epoca fantomatico "Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni" composto da ben 19 membri, che è stato formalmente istituito con Regolamento - Decreto n. 237 del 02.05.2006, ma che viene costituito solo otto mesi dopo con DPCM del 30.08.2007. Con il provvedimento del 18.12.2007, viene posto l'ultimo tassello del puzzle, dopo che il 13.11.2007, con un altro Decreto Direttoriale, l'Agenzia del territorio ha definito le regole tecnico-economiche per l'utilizzo della base dati catastale per via telematica da parte dei sistemi informatici delle altre amministrazioni.

TERMINI MOBILI

I termini mobili prendono in considerazione le dichiarazioni che SCADONO POTENZIALMENTE NELL'ANNO SOLARE 2010, e vanno utilizzati quando la fattispecie ricercata dall'utilizzatore di questo calendario non rientra in nessun termine fisso.

Valgono per i successivi termini mobili le stesse considerazioni effettuate nella nota finale a margine dei termini fissi per l'invio di UNICO PF e SP, per quanto concerne la scadenza e le modalità di presentazione delle dichiarazioni ICI e la sua parziale eliminazione.

Tutte le date di approvazione, deposito e delibera, di chiusura del periodo d'imposta e di decorrenza degli effetti, indicate nei termini mobili sono funzionali alla scadenza per l'invio telematico e devono essere sempre incrementate di tre mesi ai fini della eventuale e residuale presentazione cartacea in Posta per i soggetti (ormai pochissimi, vedi le modalità di presentazione) che, non obbligati all'invio telematico, non intendono comunque avvalersene.

*****DICHIARAZIONE IRAP***** VEDI RIQUADRO NOVITA' NEI TERMINI FISSI

Primo Termine mobile: Entro quattro mesi dalla data della nomina
Soggetti non ammessi all'UNICO
Telematico obbligatorio.

- **Curatori fallimentari e commissari liquidatori** per la dichiarazione IVA dell'anno solare precedente alla nomina se la stessa è avvenuta fra il 01.09.2009 e il 31.12.2009 (**IVA 2008 - mod. IVA/2009**) e fra il 01.01.2010 e il 31.08.2010 (**IVA 2009 - mod. IVA/2010**), nel caso in cui la dichiarazione non sia già stata presentata dal contribuente;
- **Medesimi soggetti di cui sopra** per la comunicazione **mod. 74 bis** (per l'eventuale insinuazione al passivo) delle operazioni registrate dal 1° gennaio e fino alla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa per nomine ottenute tra il 01.09.2009 e il 31.08.2010.

Secondo Termine mobile: Entro l'ultimo giorno del nono mese dalla chiusura del
periodo d'imposta o dalla decorrenza degli effetti
Telematico obbligatorio (esclusa ICI).

La nuova scadenza mobile della fine del nono mese è stata disposta IN VIA DEFINITIVA dal D.L. 207/2008 (milleproroghe) in sede di conversione (L.14/2009 - G.U. n. 49 del 28.02.2009)

- Dichiarazione separata **IRES** ovvero **mod. UNICO SC** di soggetti IRES con chiusura del periodo d'imposta compresa tra il 01.04.2009 e il 31.03.2010;

- Dichiarazione separata **IRES** ovvero **Mod. UNICO ENC** di Enti non commerciali ed equiparati con chiusura del periodo d'imposta compresa tra il 01.04.2009 al 31.03.2010:
 - Associazioni non riconosciute;
 - Enti non commerciali e non profit in genere;
 - ONLUS;
 - Enti non commerciali e società semplici ed equiparate non residenti.
- **Dichiarazione IRAP (invio separato)** sia **SC** che **ENC** con chiusura del periodo d'imposta compresa tra il 01.04.2009 e il 31.03.2010; **(non compresa in UNICO, vedi riquadro novità nei termini fissi)**.
- Soggetti **IRES per la frazione d'esercizio ante liquidazione**, quando la delibera di liquidazione ha effetto tra il 01.04.2009 e il 31.03.2010;
- Soggetti **IRES per liquidazione conclusa entro il triennio** con chiusura della stessa o con bilancio finale depositato tra il 01.04.2009 e il 31.03.2010; **dichiarazione riepilogativa di tutta la fase di liquidazione;**
- **Società di capitali e di persone** che hanno subito **trasformazioni, fusioni e scissioni** con decorrenza degli effetti fiscali compresa tra il 01.04.2009 al 31.03.2010;
- **Società di persone e imprese individuali (Ris. 31/E 2009) per la frazione d'esercizio ante liquidazione**, quando la delibera di liquidazione ha effetto tra il 01.04.2009 e il 31.03.2010;
- **Società di persone e imprese individuali (Ris. 31/E 2009) per liquidazioni concluse entro il triennio** con chiusura della stessa tra il 01.04.2009 al 31.03.2010; **dichiarazione riepilogativa di tutta la fase della liquidazione;**
- **Curatori fallimentari e commissari liquidatori** (anche di ditte individuali) con nomina avvenuta e/o procedura conclusa tra il 01.04.2009 al 31.03.2010, per le dichiarazioni ai fini IRES, IRPEF e IRAP sia relative al periodo ante procedura, sia relative al maxiperiodo della procedura concorsuale; **(soggetti non ammessi all'UNICO)**
- **Curatori di eredità giacenti**, per le dichiarazioni dei redditi derivanti dai cespiti ereditari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello antecedente la cessazione delle funzioni stesse (qualora il chiamato all'eredità sia soggetto diverso da persona fisica o da soggetto non noto) **(vedi anche terzo termine mobile);**
- **Enti non commerciali** ed equiparati **per la frazione d'esercizio ante liquidazione**, quando la stessa è stata deliberata tra il 01.04.2009 al 31.03.2010;
- **Enti non commerciali** ed equiparati in **liquidazione** con chiusura della stessa avvenuta tra il 01.04.2009 al 31.03.2010;
- Dichiarazione **ICI** alla medesima scadenza del Mod. UNICO per tutti i soggetti precedentemente individuati, per le variazioni intervenute nel corso del 2009 **(vedi nota a margine dei termini fissi) (Non telematico)**
- Modulo **RW** (investimenti e attività finanziarie all'estero) **del Mod. UNICO ENC** per i soggetti **NON** tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi con periodo d'imposta chiuso tra il 01.04.2009 al 31.03.2010;

- Quadro **AC del Mod. UNICO ENC** (elenco dei fornitori da compilarsi da parte degli amministratori di condominio in carica al 31.12. 2009) per i soggetti **NON** tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, con periodo d'imposta chiuso tra il 01.04.2009 al 31.03.2010.

N.B. Tra i soggetti IRES sopraelencati sono comprese anche le società di ogni tipo (*escluse quelle semplici*) e gli enti commerciali **non residenti** per i redditi prodotti in Italia.

Terzo Termine mobile: **Entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:**
Telematico obbligatorio

- **Curatori di eredità giacenti e amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva in favore di nati non ancora concepiti** per le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione (se anteriore a quello di assunzione delle funzioni) e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
- **Medesimi soggetti di cui sopra** per la dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta del de cuius e anche per quella del periodo immediatamente precedente, se il relativo termine non era ancora scaduto alla data del decesso o il de cuius stesso non vi avesse già provveduto;
- **Medesimi soggetti di cui sopra** per la dichiarazione **Mod. 770 Ordinario** e per l'invio delle certificazioni di sostituto d'imposta (**Mod. 770 Semplificato**) per i pagamenti effettuati negli stessi periodi d'imposta individuati nei due punti precedenti

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTI

Si rammenta, che la *Finanziaria 2008* ha esteso l'**OBBLIGO DELL'INVIO TELEMATICO** a tutti i contribuenti con la sola esclusione di coloro che non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione o eredi dei medesimi soggetti. Sono altresì escluse le persone fisiche **NON** titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che inviano il mod. UNICO/PF dall'estero mediante raccomandata o altro sistema avente data certa.

*******DICHIARAZIONE IRAP***** VEDI RIQUADRO NOVITA' NEI TERMINI FISSI**

• **SOGGETTI IRES:**

1. Società di capitali residenti qualunque sia la dimensione del capitale sociale (art. 72, c. 1, lettera a, T.U.I.R.);
2. Enti di cui all'attuale art. 72, c. 1, lettera b) del T.U.I.R., qualunque sia la dimensione del patrimonio netto.
3. Società di ogni tipo (escluse quelle semplici ed equiparate) ed enti commerciali **non residenti** per i redditi prodotti in Italia (art. 72, c. 1, lett. c e d, T.U.I.R.).

*Invio telematico **obbligatorio**, sia diretto (Internet o Entratel)*, sia tramite intermediari abilitati.*

• **SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI:**

1. Società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società ed associazioni ad esse equiparate (art. 6, c. 1, DPR 600/73)

*Invio telematico **obbligatorio**, sia diretto (Internet o Entratel)*, sia tramite intermediari abilitati.*

• **PERSONE FISICHE:**

1. Soggetti **non obbligati** alla tenuta delle scritture contabili che **non possono presentare il Mod. 730** ==senza datore di lavoro o non titolari di pensione.==

Invio telematico sia diretto (solo Internet), sia tramite intermediari abilitati, sia presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate; **unica possibilità rimasta di presentazione cartacea , ma solo presso l'ufficio postale.***

2. Soggetti **non obbligati** alla tenuta delle scritture contabili diversi da quelli di cui al n. 1.

*Invio telematico **obbligatorio** sia diretto (solo Internet)*, sia tramite intermediari abilitati, sia presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.*

3. Soggetti **obbligati** alla tenuta delle scritture contabili (imprese e lavoratori autonomi).

*Invio telematico **obbligatorio** sia diretto (Internet o Entratel)*, sia tramite intermediari abilitati, sia presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.*

• **INTERMEDIARI ABILITATI:**

1. Tutti gli intermediari abilitati all'invio telematico dall'Agenzia Entrate per qualunque dichiarazione, istanza o invio di documenti per cui abbiano rilasciato l'impegno all'invio telematico.

Unicamente tramite invio telematico diretto (solo Entratel) (**modalità obbligatoria per tutte le dichiarazioni da essi predisposte o ricevute**).*

* *L'invio telematico DIRETTO deve avvenire tramite Internet (Fisco Online) se il contribuente se ne vuole avvalere pur non essendone obbligato, ovvero quando è obbligato, ma non è tenuto alla compilazione del Mod. 770 o vi è tenuto, ma il numero dei soggetti è uguale o inferiore a 20; vi è viceversa l'obbligo di utilizzare il canale Entratel se il numero dei soggetti è maggiore di 20. Chi è già autorizzato all'utilizzo di Entratel (solitamente società appartenente ad un gruppo), non deve necessariamente richiedere l'iscrizione ad Internet (Fisco Online), anche se rientra nella casistica specifica di tale invio telematico, ma può continuare ad utilizzare il canale Entratel. Si considera trasmissione telematica diretta anche la presentazione tramite consegna all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.*

MODALITA' DI VERSAMENTO

Dal 1 ottobre 2006 tutti i VERSAMENTI CON MOD. F24 dovuti dai soggetti IRES e dal 1 gennaio 2007 quelli dovuti da tutti i soggetti in possesso di Partita IVA, non possono più essere effettuati con modalità cartacea in banca o posta, ma devono essere **OBLIGATORIAMENTE ESEGUITI MEDIANTE INVIO DI UN FILE TELEMATICO** (Entratel o Fisco Online) all'Agenzia delle Entrate ovvero tramite **HOME BANKING** (con banche o posta) o **REMOTE BANKING** (canale bancario CBI), sia direttamente sia tramite gli intermediari abilitati. L'uso del mod. F24 è stato obbligatoriamente esteso, dal 01.01.2008, anche agli enti pubblici (mod. F24EN) sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato, per i versamenti di ritenute IRPEF, addizionali e IRAP e dal 01.04.2009 alle Prefetture e a quattro enti pilota: Aifa, Autorità di bacino del fiume Arno e del fiume Tevere e Istituto Agronomico per l'Oltremare.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 21.06.2007 è stata concessa la possibilità agli intermediari Entratel di trasmettere i mod. F24 per conto dei contribuenti che ne fanno richiesta, mediante addebito unico dell'intero file e per le somme complessivamente in esso contenute, sul proprio conto corrente.

Con l'art. 10 del D.L. 78/2009 è stato inibito con decorrenza 01.01.2010, l'utilizzo dei canali di trasmissione home banking e remote banking per le deleghe di versamento che contengono compensazioni con utilizzo di credito IVA annuale o infrannuale in unica soluzione superiore a 10.000 euro o inferiore ad esso, ma rientrante in una somma di deleghe che supera 10.000 euro con utilizzo del codice tributo 6099 e medesimo anno di riferimento ovvero dei codici 6036-6037-6038 tra loro addizionati e medesimo anno di riferimento.

La Circolare 30/E del 29/09/2006 concede la **possibilità di presentare ancora il mod. F24 cartaceo** agli sportelli bancari, postali o degli agenti per la riscossione soltanto in determinati casi (si premette che banche e Posta non sono obbligate a controlli di sorta sull'utilizzabilità del mod. F24 cartaceo da parte del soggetto che si presenta allo sportello):

- Quando si utilizzano **mod. F24 predeterminati**. Si tratta di quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad accertamenti ex art. 36bis e 36ter del DPR 600/73 e quelli inviati dai comuni per il pagamento dell'ICI (vedi la sezione altri termini di versamento);
- Per i titolari di Partita IVA che usufruiscono di **crediti d'imposta utilizzabili solo presso gli Agenti della riscossione**, quali il cod. 6766 (commercio elettronico), 6707 (ricerca e sviluppo industriale), 6603 (PMI) e 6706 (agevolazioni in forma automatica);
- Per i versamenti effettuati dagli **eredi di un titolare di partita IVA**, relativamente ai soli adempimenti della liquidazione dell'attività del de cuius;
- Per gli **agricoltori** in possesso di partita IVA **esonerati** dagli adempimenti ex art. 34 c. 6, DPR 633/72 con volume d'affari fino ad € 7.000,00 (limite fissato dal D.L. 262/2006) e ciò in quanto sono esonerati da adempimenti IVA, non sono imprenditori ai fini imposte dirette e non sono soggetti IRAP;

- Per i **soggetti che hanno cessato la partita IVA**, relativamente ai versamenti di imposte contribuiti e premi inerenti l'attività cessata;
- Per gli **imprenditori individuali che affittano l'unica azienda** e ai quali è temporaneamente sospesa la partita IVA;
- per i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, in relazione ai versamenti che devono effettuare per conto della procedura concorsuale;
- Per i **titolari di P. IVA impossibilitati**, per cause oggettive, **ad utilizzare un proprio c/c bancario o postale (protestati, falliti, ecc.)** compresi i **curatori fallimentari**. Il comunicato stampa afferma inoltre che questi soggetti possono comunque utilizzare anche il canale telematico **CBI tramite delega ad un intermediario che utilizzi il proprio c/c di studio**.

Inoltre con un comunicato stampa del 28/09/06 l'Agenzia delle Dogane ha confermato che è meramente **facoltativo l'utilizzo dell'invio telematico per il versamento delle sole Accise (mod. "F24-Accise")** in quanto esula dalla normativa, non essendo il mod. F24 l'unico mezzo di pagamento, potendole versare anche in Tesoreria.

**TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO E DEL 1[^]
ACCONTO (esclusi ICI e IVA periodica)**

I.V.A. ANNUALE Scadenza naturale: 16/03/2010

Solo per i soggetti ammessi all'UNICO: possibilità di differimento del versamento al **16/06/2010** con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a partire dal 16/03/2009. Possibilità di ulteriore differimento al **16/07/2010** con maggiorazione dello 0,40% calcolata sul saldo IVA aumentato della maggiorazione dovuta dal 16/03 al 16/06.

**UNICO PF
Irap - Irpef Scadenza naturale: 16/06/2010 - anche per eredi e imprese individuali in liquidazione con modulistica 2008 (Ris. 31/E 2009)**

Per tutti i soggetti: possibilità di differimento del versamento al **16/07/2010** con la maggiorazione dello 0,40%.

**UNICO SP
Irap Scadenza naturale: 16/06/2010 (anche modulistica 2008)**

Per tutti i soggetti: possibilità di differimento del versamento al **16/07/2010** con la maggiorazione dello 0,40%.

**UNICO SC - ENC
Ires - Irapp Scadenza naturale: termine mobile**

Soggetti IRES che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o della gestione: **entro il giorno 16 del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;

Soggetti IRES che per disposizione di legge o di statuto approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o della gestione: **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di approvazione del bilancio, o a quello di scadenza se non approvato nei termini legali o statutari; è irrilevante la data di approvazione in 2^a convocazione se successiva a quella di scadenza;

Soggetti IRES per il periodo antecedente la trasformazione, liquidazione, fusione e scissione: **entro il giorno 16 del sesto mese successivo** a quello di decorrenza degli effetti fiscali;

Per tutti i soggetti sopraindicati: possibilità di differimento del versamento al trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%.

Per tutti i versamenti precedenti individuati nel presente capitolo, è prevista la possibilità di rateizzazione a cadenza mensile, con un numero di rate libero, purché l'ultima rata scada entro il mese di novembre. **Sugli importi rateizzati si applica l'interesse del 4% annuo (importo così modificato dal D.M. 21/05/2009 con decorrenza 01/07/2009, precedentemente era del 6%)** calcolato con il metodo commerciale e in modo forfetario tra la data di scadenza di una rata e la successiva, indipendentemente dal giorno di effettivo pagamento. Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 del mese per i soggetti con partita IVA e l'ultimo giorno del mese per i privati non imprenditori.

ALTRI VERSAMENTI PER ACCONTI E SALDI DI IMPOSTE DIRETTE, I.C.I. E I.V.A. (esclusa periodica)

SECONDO O UNICO ACCONTO IRPEF-IRES-IRAP: 30/11/2010

ACCONTO I.C.I. : 16/06/2010

Versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore nel Comune nei dodici mesi del 2009;

**VERSAMENTO I.C.I.
UNICA SOLUZIONE: 16/06/2010**

Versamento in unica soluzione per chi sceglie questa modalità in alternativa al versamento separato di acconto e saldo. In questo caso occorre però applicare l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno 2010 e non quelle deliberate per il 2009;

SALDO I.C.I. : 16/12/2010

Versamento del saldo per chi ha scelto di versare in due rate, calcolato applicando l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune per il 2010, comprensivo di eventuali conguagli sulla prima rata versata a giugno.

L' I.C.I. può essere versata alternativamente:

- ❖ Mediante l'utilizzo di bollettino postale sul c/c del Concessionario delle imposte o del Comune (se l'ha istituito);
- ❖ Mediante utilizzo del mod. F24 Sezione "Ici ed altri tributi locali" ovvero utilizzando il mod. "F24 predeterminato" inviato dal Comune; questa modalità è utilizzabile dal 01/05/2007 (D.L. 223/06) indipendentemente dalla sottoscrizione della convenzione con l'Agenzia Entrate da parte del Comune, con possibilità di compensazione del debito I.C.I. con eccedenze disponibili di altre imposte. **Termini e modalità sono stati stabiliti con apposito Decreto Direttoriale dell'Agenzia Entrate in data 26/04/2007;**
- ❖ Mediante modalità di pagamento diverse stabilite dal Comune nell'ambito della sua autonomia regolamentare.

Ulteriori notizie in merito all'ICI e alle relative dichiarazioni si trovano nella nota finale a margine del termine fisso per l'invio di UNICO/PF, UNICO MINI/PF e UNICO/SP.

ACCONTO I.V.A. : 27/12/2010 **Soggetti esclusi e normative particolari: **(termine fisso)****

- **Contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA:**
 - Produttori agricoli in regime di esonero (D.L. 262/2006) per corrispettivi inferiori ad € 7.000,00;
 - Imprese individuali e professionisti "minimi" che non hanno optato per il regime IVA ordinario;
 - Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti art. 10 o hanno optato per l'esonero da adempimenti dell'art. 36-bis (non devono aver operato la rettifica della detrazione dell'art. 19-bis2, né aver acquistato oro o argento con il sistema del reverse-charge o avere registrato operazioni intracomunitarie, né tantomeno aver effettuato operazioni imponibili anche se con attività separata);
 - Contribuenti esercenti l'attività di intrattenimento o svago che si avvalgono del regime speciale dell'art. 74, c. 6, DPR 633/72;
 - Soggetti che, avendone i requisiti, hanno optato per l'applicazione delle disposizioni della Legge 398/1991;
 - Imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda e ai quali è stata sospesa la P. IVA in quanto non svolgono altra attività. (per l'esclusione dal versamento dell'acconto IVA vedi specifica nell'ultima fattispecie di esonero prevista)
 - Soggetti passivi d'imposta residenti in altri stati UE senza stabile organizzazione in Italia che abbiano effettuato nel territorio dello Stato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell'IVA;
 - Soggetti residenti extra UE, non identificati in ambito comunitario, ma identificati ai fini IVA in Italia (art. 74-quinques) per attività di e-commerce esercitata nei confronti di consumatori privati residenti in Italia o altro Stato membro della UE

- **Contribuenti che hanno cessato l'attività** entro il 30/11/10 (mensili) o entro il 30/09/10 (trimestrali)
- **Società estinte** in seguito ad operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, conferimento d'azienda o altre trasformazioni sostanziali soggettive se avvenute entro il 30/11/10 (mensili) o entro il 30/09/10 (trimestrali). Se invece l'operazione avviene successivamente alle date sopraindicate ed entro il 27/12/2010 chi continua l'attività calcola l'acconto IVA per ogni soggetto coinvolto nell'operazione ed effettua, se dovuto, un unico versamento compensando algebricamente le posizioni debitorie e creditorie giacché subentra negli obblighi delle preesistenti società;
- **Contribuenti che hanno iniziato l'attività** nel 2010;
- **Contribuenti a credito**, o con un debito inferiore ad € 117,36, nel mese di dicembre 2009 (se mensili) o nella dichiarazione IVA/2010 (se trimestrali) al lordo dell'acconto versato;
- Produttori agricoli in regime speciale con versamento annuale dell'IVA, senza liquidazioni periodiche (*Comunicato stampa Minfinanze 18/12/98*);
- Contribuenti che si trovano nel primo anno di applicazione dell'IVA nei modi ordinari in seguito all'**uscita dal regime speciale dell'attività di intrattenimento o svago** dell'art. 74, c. 6, DPR 633/72;
- Imprese individuali e professionisti che si trovano nel primo anno di applicazione dell'IVA nei modi ordinari in seguito all'**uscita dal regime dei contribuenti "minimi"**;
- Contribuenti che hanno optato per il **regime delle Nuove Iniziative Produttive** (N.I.P.) con versamento annuale dell'IVA, senza liquidazioni periodiche. L'esonero vige sia in costanza dell'opzione, sia nel primo anno di uscita dal regime (*Risoluzione 23/12/2004 n. 157*);
- Contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del 2009, oppure in sede di dichiarazione IVA/2010, prevedono di chiudere l'annualità Iva 2010 con un credito ovvero con un debito inferiore ad € 117,36 (**metodo previsionale**);
- **Imprenditore individuale che ha affittato l'unica azienda nel 2010** e al quale è stata sospesa la Partita IVA entro il 30/09/2010 (trimestrale) o 30/11/2010 (mensile) in quanto non svolge altra attività.

**ACCONTO I.V.A. : entro sei mesi dal decesso:
(termine mobile)**

- Gli eredi possono versare l'acconto IVA (2009) per l'impresa del de cuius (qualora egli stesso non vi avesse già autonomamente ottemperato) entro sei mesi dal decesso anche se il decesso avviene entro il 27/04/2010 (nei quattro mesi dalla scadenza)

**Non è dovuta la maggiorazione dell'1% per i contribuenti trimestrali.
(Versamento minimo € 103,29 pari all'88% di € 117,37 – L. 405/90)**

LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A. anno 2010 e relativi versamenti

Ogni 16 del mese Liquidazione periodica contribuenti mensili e relativo versamento;

16/2 Liquidazione IV trimestre 2008 e relativo versamento per i trimestrali "speciali" art. 74, c.4 DPR 633/72 e per i contribuenti che applicano la Legge 398/1991;

16/5 – 16/8
16/11 Liquidazioni periodiche contribuenti trimestrali e relativi versamenti per il I – II e III trimestre 2009;

Tutti i versamenti relativi alle liquidazioni periodiche, esclusi quelli del quarto trimestre dei trimestrali non "speciali", devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese di scadenza (D. Lgs. 422/98)

RIMBORSO E/ O UTILIZZO DEL CREDITO IVA INFRANNUALE (Telematico obbligatorio)

30/4 - 31/7- 31/10 Presentazione **richieste di rimborso e/o utilizzo in compensazione dell'IVA a credito** del I – II – III trimestre (infrannuale) per tutti i contribuenti che ne possiedono i requisiti, utilizzando il **modello IVA TR/2009 approvato il 19.03.2009** con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, **pubblicato il 20.03.2009**. (Modalità telematica obbligatoria dal 2008).

NOVITA' COMPENSAZIONI I.V.A. DAL 2010

L'articolo 10 del D.L. 78/2009 introduce la regola secondo cui dal 01.01.2010 l'utilizzo in **compensazione orizzontale** del credito IVA, sia annuale che infrannuale, di **importo superiore a 10.000 euro annui**, può avvenire solo **dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza** da cui lo stesso emerge, e può essere operato esclusivamente inviando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (*Entratel o Fiscoonline con esclusione di Home banking e remote banking*), consentendo in tal modo all'Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.

Viene, inoltre, disposto che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per **importi superiori a 15.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile *ex* articolo 2409-bis del codice civile (*circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009*).

TRASMISSIONE LETTERE DI INTENTO CLIENTI ESPORTATORI ABITUALI (Telematico obbligatorio)

Ogni 16 del mese Presentazione delle **comunicazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento** ricevute dai clienti esportatori abituali nel mese precedente.

TRASMISSIONE FACOLTATIVA DEI CORISPETTIVI RISCOSSI – G.D.O. (Telematico obbligatorio)

La Finanziaria 2005 ha previsto la possibilità per le "imprese che operano nella grande distribuzione" (G.D.O.) di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri conseguenti alle cessioni o prestazioni di servizi.

Con provvedimento del 08.07.2005 si stabiliva che la trasmissione non solo doveva avvenire per ogni punto vendita, con cadenza settimanale, ma anche "per ciascuna giornata e "anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi".

La cadenza settimanale era da intendersi come il periodo dal lunedì alla domenica, con esclusione di quello relativo alla chiusura dell'anno solare, trasmesso separatamente.

Nei dati trasmessi dovranno essere separatamente indicati gli importi dei corrispettivi certificati con scontrino e quelli certificati con fattura

La trasmissione "sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi comportando la non obbligatorietà dell'installazione e utilizzo dei misuratori fiscali

La Finanziaria 2007 aveva generalizzato l'adempimento, rendendolo obbligatorio, a tutti i soggetti non obbligati all'emissione di fattura. Il 30 aprile 2007 vennero anche individuate con comunicato stampa le scadenze per la trasmissione telematica, ma i decreti attuativi non sono mai stati emanati e il provvedimento è stato sospeso il 10.09.2007 in attesa di definire le modalità di rilascio degli scontrini non aventi valore fiscale.

La norma introdotta con la Finanziaria 2007 è stata abrogata dal D.L. 185/2008

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12/03/2009 (commentato dalla Circolare n. 2/E del 25/01/2010) si prevede che dal mese di giugno 2009 la cadenza della trasmissione telematica dei corrispettivi passa da settimanale a mensile; i dati che si trasmettono si riferiscono ai corrispettivi di un mese solare e si inviano entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento (comprendendo anche i sabati e le domeniche).

L'invio telematico deve essere "continuo", cioè non è possibile inviare i dati di un mese se non si sono inviati quelli del mese precedente.

Viene estesa la facoltà di invio telematico dei corrispettivi anche alle imprese di servizi, svolgenti attività di cui all'art. 3, D.P.R. n. 633/72, a condizione di operare "in più punti vendita" nel territorio italiano, rispettando le caratteristiche dimensionali ai sensi dell'art. 1, comma 430, L. n. 311/2004;

ELENCHI INTRASTAT SCADENTI NEL 2010

Obbligo di invio telematico tramite l'Agenzia delle Dogane (intr@web) ovvero tramite l'Agenzia delle Entrate (Entratel - Fisco Online ancora non operativi)

*****NOVITA' INTRASTAT 2010*****

Con Direttiva 2008/117/CE viene stabilito che l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat vale anche per le PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARIE GENERICHE (modelli INTRA 1 e INTRA 2 Quater e Quinques) in reverse charge, rese a committenti e ricevute da prestatori che siano soggetti passivi comunitari.

Sono quindi coinvolti nell'obbligo anche i professionisti.

La direttiva è stata recepita tardivamente in Italia con il D.Lgs. approvato dal C.D.M. N. 79 del 22.01.2010 (pubblicato con il n. 18 del 11/02/2010 sulla G.U. n. 41 del 19/02/2010). Con il successivo D.M. Mineconomia di attuazione del 22/02/2010 (ad oggi non ancora in G.U.) sono state fissate le regole, le scadenze di presentazione e i limiti di valore per la presentazione trimestrale e, con il Provvedimento n. 22778 del 22/02/2010 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, approvati i nuovi modelli INTRA comprendenti anche i moduli per dichiarare il trasferimento comunitario dei servizi cosiddetti "generici", cioè quelli che seguono la nuova regola generale della tassazione nel paese del committente e non sono, quindi, soggetti ad alcuna deroga specifica.

Periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi:

Mensile - regola generale

Trimestrale - solo qualora non si superi l'importo di € 50.000,00 (per categoria di operazioni: cessioni beni o servizi e/o acquisti beni o servizi) nel periodo di riferimento e non lo si è superato in nessuno dei quattro trimestri precedenti.

L'agevolazione cessa alla fine del mese nel quale l'importo risulta superato e dovrà essere predisposto l'elenco riepilogativo Intrastat per il mese o i mesi già trascorsi del trimestre. L'obbligo di presentazione mensile, quindi, una volta superato il limite, dovrà essere mantenuto per almeno 12 mesi (*che possono diventare 15 se si supera il limite già nel primo mese del trimestre*) anche se nel frattempo il limite non viene più superato; secondo la nota diffusa il 19/02/2010 dall'Agenzia delle Dogane con il protocollo 24265/RU la presentazione trimestrale, ricorrendone i requisiti, è obbligatoria, mentre l'art. 263 della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla Direttiva 2008/117/CE (*recepita in Italia con il D.Lgs. n. 18 del 11/02/2010 in vigore dal 20/02/2010*) concede agli Stati membri la possibilità di "autorizzare" i soggetti passivi a presentare gli elenchi riepilogativi trimestralmente, considerandola una "facoltà".

Il D.M. del 22/02/2010 (*non ancora pubblicato in G.U. alla data odierna*) stabilisce, invece, che I SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE TRIMESTRALE POSSONO FACOLTATIVAMENTE PRESENTARE L'ELENCO CON PERIODICITÀ MENSILE PER L'INTERO ANNO SOLARE.

SCOMPARE DEFINITIVAMENTE LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE I MODELLI INTRASTAT ANNUALMENTE.

20/01/2010

Presentazione cartacea con le vecchie modalità (*possibilità di invio telematico con l'Agenzia delle Dogane entro i cinque giorni successivi*) degli elenchi relativi alle operazioni del mese di dicembre 2009 dei contribuenti con obbligo mensile secondo le precedenti regole e con i precedenti limiti.

31/01/2010

Presentazione con le vecchie modalità (*cartaceo o telematico con l'Agenzia delle Dogane*) degli elenchi relativi alle operazioni del 2009 dei contribuenti con obbligo annuale e relativamente al IV trimestre 2009 (**solo vendite**) dei contribuenti con obbligo trimestrale.

Ogni 25 del mese*

Presentazione elenchi dei contribuenti con obbligo mensile relativamente alle operazioni del mese precedente e con obbligo trimestrale relativamente alle operazioni del trimestre precedente. **E' stata soppressa la precedente possibilità di presentazione del modello Intra relativo al mese di luglio entro il giorno 6 settembre (anziché il 25 agosto);**

***Nel 2010, primo anno di applicazione delle nuove regole dettate dal cosiddetto "Vat-Package" (Direttive 8/Ce - 9/Ce - 117/Ce, tutte del 2008), vista anche la tardività nel recepimento delle direttive e nell'emanazione del D.M. Mineconomia di attuazione e dei Provvedimenti direttoriali Dogane/Entrate, la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, segue regole particolari:**

- **Fino al 19/02/2010** - possibilità di presentare gli elenchi riepilogativi (*solo per cessioni e acquisti di beni, non esistendo ancora ufficialmente gli elenchi per i servizi*) con modalità ancora in vigore: modello cartaceo direttamente agli uffici doganali o per **posta raccomandata obbligatoria**.

- **Dal 20/02/2010 e fino al 30/04/2010** – **eliminazione della possibilità di presentazione cartacea** - possibilità di presentare gli elenchi riepilogativi (*si ricorda che ai sensi del comma 2, dell'art. 3 dello Statuto per i diritti del contribuente (Legge 212/2000)* , “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”) in formato elettronico intr@web su supporto informatico (*floppy-disk, cd, dvd, pen-drive*) con allegati i frontespizi dei modelli INTRA/1 e/o INTRA/2 compilati e sottoscritti, anche redatti su carta bianca purché contenenti tutti gli elementi previsti dal modello INTRA da utilizzare per la trasmissione telematica. La presentazione deve avvenire **direttamente agli uffici doganali** in quanto **non è più ammessa la spedizione per posta raccomandata**. Qualora gli elenchi riepilogativi INTRASTAT siano presentati, nel periodo transitorio suddetto, con modalità non conformi:
 - **per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta raccomandata** (*o equivalente, ma se la spedizione postale è avvenuta con posta prioritaria la presentazione dell'elenco riepilogativo si deve considerare omessa*), il soggetto obbligato sarà invitato (*sempre a mezzo raccomandata*) ad inviarli nuovamente, ma per via telematica o in formato elettronico Intr@web su supporto informatico (*si ritengono non dovuti i frontespizi INTRA/1 e/o INTRA/2 essendo già in possesso dell'ufficio i modelli cartacei*), entro 10 giorni dal ricevimento dell'invito. **Non verranno più accettati per il futuro invii di elenchi riepilogativi a mezzo posta raccomandata**;
 - **per quelli presentati in formato elettronico Intr@web su supporto informatico e spediti per posta raccomandata** (*o equivalente, ma se la spedizione postale è avvenuta con posta prioritaria la presentazione dell'elenco riepilogativo si deve considerare omessa*), l'Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA (*Automazione Integrata Dogane e Accise*) e il soggetto obbligato sarà avvisato che **non verranno più accettati per il futuro invii di elenchi riepilogativi a mezzo posta raccomandata**.
- **A decorrere dal 01/05/2010** – esclusivamente per via telematica tramite l'Agenzia delle Dogane (*applicazione Intr@web*) o l'Agenzia delle Entrate (*applicazioni Entratel e Fisco Online ad oggi non ancora operative*) – **modalità a regime**

CONFERMATA LA REGOLA PER I DATI STATISTICI

Sia per le cessioni che per gli acquisiti intracomunitari, fino all'importo in Euro di 20.000.000,00 di scambi effettuati l'anno precedente, non deve essere compilata la parte statistica del modello relativa unicamente al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto. La nomenclatura combinata e la natura della transazione sono considerati dati **solo statistici con obbligo**, quindi, per i soli contribuenti **mensili per obbligo** e non per scelta. **Soppresso il Decreto Mineconomia del 03/08/2005 con il quale erano state escluse, ai soli fini statistici, dalla presentazione del Modello Intra, a partire dal 2006, le transazioni intracomunitarie di una determinata serie di beni.**

ATTENZIONE

Dal 01.01.2010 è entrata in vigore la nuova nomenclatura combinata (Regolamento CE n. 948/2009 del 30.09.2009) da utilizzare a partire dal modello Intra relativo al mese di gennaio 2010.

27 STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2010: ITALIA-BELGIO-LUSSEMBURGO-PAESI BASSI-FRANCIA-GERMANIA (SOCI FONDATORI C.E.C.A. 1952 E C.E.E. 1958) --- GRAN BRETAGNA-IRLANDA-DANIMARCA (1973) --- GRECIA (1981) --- PORTOGALLO-SPAGNA (1986) --- FINLANDIA-AUSTRIA-SVEZIA (1995) --- CIPRO-ESTONIA-LETTONIA-LITUANIA-MALTA-POLONIA-REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA-SLOVENIA-UNGHERIA (2004) --- ROMANIA-BULGARIA (2007)

16 STATI ADERENTI ALL'AREA EURO NEL 2010: BELGIO-PAESI BASSI-LUSSEMBURGO-AUSTRIA-GERMANIA-ITALIA-FRANCIA-PORTOGALLO-SPAGNA-IRLANDA-FINLANDIA (1999) --- GRECIA (2001) --- SLOVENIA (2007) --- MALTA-CIPRO (2008) --- SLOVACCHIA (2009)

ANNOTAZIONI FINALI GENERALI E COMUNI

MODULISTICA: Le dichiarazioni dei redditi e Irap dei soggetti IRES relative a periodi d'imposta chiusi prima del 31 dicembre (e quindi non in corso a tale data) dovranno essere presentate utilizzando la modulistica dell'anno precedente: **UNICO SC-SNC/2009 e IRAP/2009**. Per le società di persone e per la sola frazione d'esercizio ante liquidazione delle ditte individuali, i modelli dell'anno in corso **UNICO SP-PF/2010 e IRAP/2010** devono essere utilizzati solo se resi disponibili prima della scadenza.

OPERAZIONI STRAORDINARIE: Nei casi di **fusione, scissione, conferimento, successione ereditaria e donazione d'azienda**, la dichiarazione IVA comportante trasferimento del debito e del credito dovrà essere presentata dai cosiddetti "**aventi causa**", cioè i soggetti beneficiari, per l'intero anno solare e con particolari modalità. Dopo la riforma societaria del 2005 la **data di effetto della liquidazione** è legata unicamente al **momento di iscrizione presso il Registro delle Imprese** della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori oppure della delibera assembleare con cui si soci volontariamente decidono in merito. **Per le ditte individuali ha valore invece la data indicata nel mod. di variazione dati IVA** di cui all'art. 35 del DPR 633/72, non essendo più prevista la raccomandata di messa in liquidazione da inviare all'Agenzia delle Entrate.

PRESENTAZIONE TELEMATICA: I soggetti obbligati alla trasmissione telematica della propria dichiarazione, e coloro che pur non essendone obbligati, scelgono la trasmissione telematica, sia che lo facciano in via diretta (Internet-FiscoOnline o Entratel), sia che si avvalgano di intermediari abilitati, presentano il proprio Mod. UNICO o UNICO MINI del 2010 entro il termine stabilito per la trasmissione telematica dello stesso. **N.B.: Le scadenze per l'invio telematico indicate nei prospetti, si intendono riferite unicamente agli intermediari abilitati, a chi effettua l'invio telematico diretto (Internet-Fiscoonline o Entratel) e agli uffici dell' Agenzia delle Entrate.**

PRESENTAZIONE DEI MODELLI ALL'INTERMEDIARIO: Per qualunque dichiarazione presentata all'intermediario dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione telematica, la trasmissione deve essere effettuata nel termine di un mese dal rilascio dell'impegno a trasmettere che l'intermediario deve obbligatoriamente rilasciare al contribuente. **Non vi è nessun obbligo da parte dell'intermediario di accettare la dichiarazione da presentare con modalità telematica.** Nel caso non sia previsto un termine specifico per l'invio telematico, questo deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione in Posta. **L'intermediario deve rilasciare entro 30 giorni al contribuente la ricevuta dell'avvenuta presentazione in via telematica.**

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: I curatori e i commissari liquidatori devono presentare la dichiarazione **ai soli fini IRAP** per la residua frazione del primo esercizio e per gli esercizi successivi, **e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.** Per la dichiarazione dei redditi invece, si considera sempre **un unico periodo dall'inizio alla fine della procedura**, qualunque sia la durata della stessa e indipendentemente dal fatto che sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio d'impresa. **Sono sempre obbligati all'invio telematico.** Le dichiarazioni redditi e IRAP del periodo d'imposta precedente alla nomina, sono invece sempre a carico del contribuente sottoposto a procedura concorsuale.

DICHIARAZIONI TARDIVE, INTEGRATIVE E RETTIFICATIVE: *Le dichiarazioni si intendono presentate quando sono inviate telematicamente*, ma sono considerate comunque valide le dichiarazioni inviate **entro 90 giorni dalla scadenza** (a titolo di esempio: **29/12/2010 per UNICO/2010**), fatta salva l'applicazione delle sanzioni per il ritardo del contribuente ed eventualmente dell'intermediario. Superati i 90 giorni le dichiarazioni, anche se presentate, si considerano omesse a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte e delle ritenute indicate. Le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e i Mod. 770 possono essere integrati **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo** a quello di presentazione, per correggere errori ed omissioni (*sia a favore dell'Erario che del contribuente*), utilizzando modelli conformi a quelli dell'anno di competenza; eventuali crediti risultanti dovranno essere richiesti a rimborso con separata istanza. Se l'integrazione avviene **entro il termine di presentazione relativo al periodo d'imposta successivo** per correggere errori ed omissioni **a favore del contribuente**, sussiste il diritto all'immediato utilizzo in compensazione nel Mod. F24 dell'eventuale credito risultante dalla rettifica. **Interpretazione FINALMENTE accettata e fatta propria anche dall'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 459/E del 02.12.2008 e La Circolare n. 46/E DEL 03.11.2009 correggendo quanto aveva precedentemente sostenuto con la Risoluzione n. 24/E 2007.**

Dello stesso parere anche la più recente giurisprudenza di legittimità con la Sentenza di Cassazione n. 359 del 12.01.2009 e la giurisprudenza di merito con le sentenza n. 77/26/09 della CTR del Lazio e la n. 66/06/2009 della CTP di Modena).

<p><u>FESTIVITA':</u> Tutte le date di questi prospetti, sia dichiarative sia di versamento, se cadenti di sabato (escluso INTRASTAT) o giorno festivo sono spostate al primo giorno feriale successivo.</p>
--

Fine

(Chiuso in Sondrio il 28 febbraio 2010)